

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "AIR FRANCE MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO VIAGGIO"

Questo documento fornisce una sintesi delle informazioni principali sul prodotto assicurativo AIR FRANCE MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO VIAGGIO e non prende in considerazione le richieste ed esigenze specifiche. Le informazioni precontrattuali complete sono contenute nelle condizioni generali del prodotto assicurativo. Al momento dell'acquisto l'Assicurato riceve le informazioni contrattuali con i dettagli della copertura assicurativa. Per essere pienamente informati, si prega di leggerle attentamente.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi prenotati con Air France, e include, in particolare, le coperture di Annullamento o modifica del viaggio, Rientro a casa, Proseguimento del viaggio e Prolungamento del soggiorno, Ritardato arrivo a destinazione, Bagaglio e Ritardato arrivo del Bagaglio, Spese mediche e Assistenza in viaggio.



Che cosa è assicurato?

Annullamento o modifica del viaggio:

Eventi assicurati

✓ Impossibilità di partire per il viaggio programmato a causa di un evento coperto come, ad esempio:

- Malattia grave o improvvisa che non è stata curata nei 120 giorni precedenti la stipula dell'assicurazione o la prenotazione del viaggio
- Incidente stradale

Cosa è rimborsato

- ✓ Spese di viaggio non altrimenti rimborsabili a carico dell'Assicurato
- ✓ Spese extra per riprenotare il viaggio

Somma assicurata: fino a € 5.000 per assicurato

Rientro a casa, Proseguimento del viaggio e Prolungamento del soggiorno

Eventi assicurati

✓ Il viaggio non può essere completato a causa di (es.):

- Infortuni gravi
- Malattia grave o improvvisa che non è stata curata nei 120 giorni precedenti la stipula dell'assicurazione o l'inizio del viaggio

Cosa è rimborsato

- ✓ Spese di trasporto necessarie per rientrare a casa o proseguire il viaggio
- ✓ Ulteriori spese di alloggio/trasporto pubblico locale se il prolungamento del viaggio è inevitabile fino a € 100 al giorno per massimo 10 giorni

Ritardato arrivo a destinazione

Cosa è assicurato

- ✓ Ritardo del vettore di viaggio di almeno 4 ore

Cosa è rimborsato

- ✓ Spese di trasporto necessarie per consentire di proseguire il viaggio o rientrare a casa
- ✓ Spese supplementari per pasti, alloggio, addebiti telefonici e trasporto locale

Somma assicurata: fino a € 250 per assicurato

Bagaglio

Cosa è assicurato

- ✓ Danno / Perdita del bagaglio
- ✓ Ritardo nella consegna del bagaglio di almeno 12 ore

Cosa è rimborsato

- ✓ valore attuale dei beni smarriti o distrutti
- ✓ Costi di riparazione necessari per i beni danneggiati

Somme assicurate:

- ✓ Bagaglio: fino a € 1.000 per assicurato



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie

- ✗ eventi la cui responsabilità ricade sull'organizzatore del viaggio, in particolare per motivi di sicurezza aerea e/o overbooking
- ✗ viaggi superiori a 90 giorni continuativi

Annullamento o modifica del viaggio / Rientro a casa, Proseguimento del viaggio e Prolungamento del soggiorno

- ✗ Malattie preesistenti che sono state curate per l'ultima volta nei 120 mesi precedenti la stipula dell'assicurazione o rispettivamente la prenotazione del viaggio o l'inizio del viaggio
- ✗ Quarantena che si applica in generale o in modo ampio a una popolazione o a un'area geografica

Ritardato arrivo a destinazione

- ✗ Sciopero già annunciato al momento dell'acquisto dell'assicurazione.

Bagaglio e Ritardata consegna del bagaglio

- ✗ Biglietti, documenti (di viaggio), contanti e carte di credito, forniture mediche.
- ✗ Perdite causate dallo smarrimento o perdita dei beni.
- ✗ Ritardo inferiore a 12 ore.

Spese mediche e Assistenza in viaggio

- ✗ Trattamenti che si presentano come necessari prima dell'inizio del viaggio o che dovevano essere previsti in base a circostanze già note.
- ✗ Esami o cure mediche dovute alla perdita o al danneggiamento di apparecchi acustici, protesi dentarie, occhiali e lenti a contatto.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

- ! Guerra o atti di guerra
- ! Disordini civili o agitazioni, tranne quando i disordini civili o le agitazioni sono espressamente menzionati e coperti nelle garanzie previste in polizza
- ! Atti di terrorismo, tranne nei casi in cui sono espressamente coperti in polizza. Questa esclusione non si applica alle garanzie Spese mediche e Assistenza in viaggio
- ! Atti di autolesionismo dell'Assicurato, incluso il suicidio o il tentato suicidio
- ! Patologie preesistenti non stabilizzate che sono state diagnosticate o curate prima della data di acquisto della polizza
- ! Un'epidemia o una pandemia se non espressamente coperta in polizza
- ! Inquinamento, eventi meteorologici o climatici
- ! Calamità naturali, tranne nei casi in cui sono espressamente coperte
- ! Spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa
- ! Spese mediche non conseguenti ad una urgenza medica
- ! Uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol

- ✓ Ritardata consegna del bagaglio: fino a € 200 per assicurato (solo per il viaggio di andata)

Spese mediche/Assistenza in viaggio

Cosa è assicurato

- ✓ Malattia o infortunio durante il viaggio.

Cosa è rimborsato

- ✓ Spese per trattamenti necessari erogati da un medico o in ospedale
- ✓ Spese per il trasporto/rientro sanitario considerato necessario dal punto di vista medico

Somme assicurate:

Spese mediche: fino a € 300 000 per assicurato

Cure odontoiatriche urgenti: fino a € 300 per assicurato

Ricerca e soccorso: fino a € 1.500 per assicurato

- ! Partecipazione ad un'attività sportiva pericolosa o a livello professionale



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia Annullamento o modifica del viaggio è coperta prima dell'inizio del viaggio che di solito è nel paese di residenza dell'Assicurato.
- ✓ L'Assicurato è coperto nel paese (paesi) di destinazione del viaggio, incluse le tappe intermedie tranne quando la copertura viola le leggi o regolamenti applicabili, incluse le sanzioni economiche/commerciali o l'embargo.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, per evitare che lo stesso sia riconosciuto in misura ridotta o respinto, l'Assicurato dovrà:

Al momento della stipulazione della polizza

- Fornire all'assicuratore informazioni pertinenti, veritiere e complete che consentano all'assicuratore di sottoscrivere la polizza;
- Fornire all'assicuratore i documenti giustificativi quando richiesto;
- Pagare il premio come specificato nella polizza.

Una volta che la polizza è in vigore

- L'Assicurato deve informare l'assicuratore il prima possibile di eventuali modifiche che si verificano e che possono influire sulla copertura;
- Adottare tutte le misure necessarie per proteggere sé stesso e la sua proprietà da incidenti, lesioni, perdite e danni e ridurre al minimo qualsiasi richiesta di risarcimento.

In caso di sinistro

- L'Assicurato deve contattare l'assicuratore per presentare il reclamo immediatamente dopo il verificarsi di un evento, in conformità con i termini e le condizioni di assicurazione e fornire all'assicuratore tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare il sinistro;
- Informare l'assicuratore in caso di doppia assicurazione e in caso l'assicurato abbia ricevuto il pagamento da un altro assicuratore per tutto o parte del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio va pagato al momento della sottoscrizione dell'assicurazione di viaggio con il mezzo di pagamento accettato al momento dell'acquisto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia Annullamento o modifica del viaggio decorre dall'emissione della polizza fino all'utilizzo del primo servizio contrattualmente previsto.

Le altre garanzie decorrono dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista. La polizza non copre viaggi di durata superiore ai 90 giorni continuativi.



Come posso disdire la polizza?

Entro 14 giorni dalla data di acquisto della polizza, il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che per legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

L'Assicurato/Contraente potrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto assicurativo tramite una delle seguenti modalità:

- Invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 – 20139 Milano (MI),

- Invio di una PEC all'indirizzo: awp.pc@legalmail.it
- Invio di una e-mail all'indirizzo: ecommerce@allianz.com
- Compilazione e invio online del form per il recesso disponibile sul sito web www.allianz-protection.com

Il diritto di recesso per ripensamento non si applica alle polizze di assicurazione viaggio di durata inferiore a un mese, ai sensi dell'art 67 duodecies co 5 lett. B) Codice Consumo.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Ed. Agosto 2024_ultima versione disponibile

Prodotto: "AIR FRANCE MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO VIAGGIO"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 18.510.562,50

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it; PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

Il patrimonio netto della società è di € 368 256 824,11, di cui € 18.510.562,50 di azioni e € 383.412.983,34 di riserve di capitale. Questi dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato del 2021.

Il coefficiente di solvibilità della società, inteso come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente, è del 138%.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è di € 358.408.448, il requisito patrimoniale minimo è di € 161.283.802 e l'importo ammissibile di fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 493.273.950.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società si prega di fare riferimento al rapporto di solvibilità disponibile sul sito web: https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare: annullamento o modifica del viaggio, rientro a casa, proseguimento del viaggio e prolungamento del soggiorno, ritardato arrivo a destinazione, bagaglio e ritardata consegna del bagaglio, spese mediche e assistenza in viaggio.

**ANNULLAMENTO O
MODIFICA DEL
VIAGGIO**

La garanzia prevede:


- ✓ Rimborso della penale, della caparra confirmatoria, dei costi di annullamento e di modifica per la riprenotazione fino a **€ 5.000 per persona**, per la rinuncia della prenotazione in conseguenza di:
 1. Malattia o infortunio che colpiscono l'Assicurato o il suo compagno di viaggio e che siano di gravità tale da richiedere l'annullamento del viaggio. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche diagnostiche come il Covid-19
 2. Malattia o infortunio di un familiare dell'Assicurato non in viaggio con lui. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche diagnostiche come il Covid-19.
 3. Decesso dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio, di un familiare o del cane da assistenza, sopravvenuto durante il periodo di validità della polizza.
 4. L'Assicurato o il suo compagno di viaggio sono sottoposti a quarantena prima dell'inizio del viaggio perché esposti a una malattia contagiosa non classificata come epidemia o pandemia o ad una Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come il COVID-19).
 5. Incidente avvenuto il giorno di partenza che coinvolga l'Assicurato o il suo compagno di viaggio.
 6. L'Assicurato è legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
 7. L'abitazione presso la quale l'Assicurato ha la residenza / domicilio è inagibile.
 8. Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo incarico, qualora l'Assicurato, il suo compagno di viaggio o un familiare prestino servizio nelle forze armate. Restano esclusi i motivi di guerra o azioni disciplinari.
 9. Licenziamento o sospensione dal lavoro che riguardi l'Assicurato o il compagno di viaggio avvenuti successivamente all'acquisto della polizza.
 10. Nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato che riguardi l'Assicurato o il *compagno di viaggio* avvenuta dopo l'acquisto della polizza e che richiede la presenza al lavoro durante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
 11. L'Assicurato o il compagno di viaggio trasferiscono la propria *residenza* a una distanza di almeno 150 chilometri a causa di trasferimento della sede lavorativa. La copertura si estende anche al trasferimento del coniuge, del convivente more uxorio o della persona a civilmente unita all'Assicurato.
 12. L'Assicurato o il compagno di viaggio, in qualità di soccorritore di primo intervento, sono chiamati in servizio a causa di un incidente o di un'emergenza (inclusa una calamità naturale) per fornire aiuto o soccorso durante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
 13. L'Assicurato o il compagno di viaggio sono convocati davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore durante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
 14. Le condizioni di salute dell'Assicurato o del compagno di viaggio non permettono di sottoporsi a una vaccinazione obbligatoria per l'ingresso nel luogo di destinazione.
 15. Furto dei documenti di viaggio dell'Assicurato o del compagno di viaggio.
Rifiuto del visto turistico per l'Assicurato o il suo compagno di viaggio da parte delle Autorità del paese di destinazione o di transito.
 16. Stato di gravidanza di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza successivamente all'acquisto della polizza.
 17. La nascita del figlio o figlia di un familiare a cui l'Assicurato deve presenziare.
 18. La destinazione è dichiarata inagibile.
 19. Impossibilità da parte di una famiglia di ospitare l'Assicurato come pianificato nel corso del viaggio fuori dal paese di residenza/domicilio a causa di una malattia, infortunio o decesso di un membro del nucleo familiare.
 20. Evacuazione obbligatoria disposta dalle Autorità competenti nella località di destinazione nelle 24 ore antecedenti la partenza.
 21. Udienda per la separazione legale o divorzio che coinvolga l'Assicurato o il suo compagno di viaggio, purché fissata successivamente alla data di acquisto della polizza.
 22. Guasto meccanico del veicolo dell'Assicurato o di quello del suo compagno di viaggio avvenuto durante il tragitto verso il luogo di partenza del viaggio.
 23. Furto del veicolo, dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio, che avrebbe dovuto essere utilizzato per raggiungere il luogo di partenza o come mezzo di trasporto principale nel corso del viaggio.
 24. Se l'Assicurato non supera l'esame finale o non è ammesso alla classe successiva dell'istituto scolastico a cui è iscritto.
 25. Il Tour Operator o l'organizzatore di eventi annulla il tour o l'evento della durata di più giorni che è lo scopo principale del viaggio, sempre se acquistato prima della data di partenza, a causa di:
 - a. Calamità naturale;
 - b. Avverse condizioni meteorologiche.
 26. Un atto di terrorismo che si verifica nei 30 giorni precedenti la data di partenza e nel raggio di 100 chilometri da una delle tappe previste nell'itinerario di viaggio programmato.

**RIENTRO A CASA,
PROSEGUIMENTO
DEL VIAGGIO E
PROLUNGAMENTO
DEL SOGGIORNO**


La garanzia prevede:

- ✓ spese di trasporto necessarie per il proseguimento del viaggio e i costi di soggiorno supplementari addebitati se il compagno di viaggio con cui l'Assicurato condivideva l'alloggio debba interrompere il viaggio o per il rientro anticipato alla residenza/domicilio; spese supplementari di alloggio fino a € 100 per notte per massimo 10 notti, e dei costi aggiuntivi di trasporto (biglietto in classe economica) se l'Assicurato è costretto a rimanere nel luogo di destinazione o nel luogo dell'interruzione per un periodo più lungo di quanto originariamente previsto per uno dei seguenti motivi:
 1. Malattia o infortunio che colpiscono l'Assicurato o il suo compagno di viaggio
 2. Malattia o infortunio di un familiare dell'Assicurato non in viaggio con lui
 3. Decesso dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio, di un familiare o del cane da assistenza
 4. L'Assicurato o il suo compagno di viaggio sono sottoposti a quarantena nel corso del viaggio perché esposti a malattia contagiosa non classificata come epidemia o pandemia o malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come il COVID-19)
 5. Incidente stradale avvenuto durante il viaggio che coinvolga l'Assicurato o il suo compagno di viaggio
 6. L'Assicurato è legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il periodo originariamente previsto per il viaggio
 7. L'abitazione presso la quale l'Assicurato ha la residenza / domicilio diventa inagibile
 8. L'Assicurato o il compagno di viaggio sono chiamati in servizio in qualità di soccorritore di primo intervento, a causa di un incidente o di un'emergenza (inclusa una calamità naturale) per fornire aiuto o soccorso durante il periodo originariamente previsto per il viaggio
 9. L'Assicurato o il suo compagno di viaggio sono passeggeri di un aereo, treno, veicolo o nave che viene dirottato
 10. Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo incarico, qualora l'Assicurato, il suo compagno di viaggio o un familiare prestino servizio nelle forze armate
 11. L'Assicurato non può usufruire di almeno la metà dei giorni di viaggio pianificati a causa di uno dei seguenti motivi:
 - A. Ritardo del vettore. Non deve essere considerato ritardo la cancellazione del mezzo di trasporto prima della data di partenza;
 - B. Sciopero indetto successivamente all'acquisto della polizza;
 - C. Calamità naturale;
 - D. Strade chiuse o impraticabili a causa di avverse condizioni meteorologiche;
 - E. Smarrimento o furto dei documenti di viaggio che non possono essere sostituiti in tempo per continuare il viaggio;
 - F. Disordini civili.
 12. Un vettore nega l'imbarco all'Assicurato o al compagno di viaggio in base al sospetto che sono affetti da una patologia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica, come il COVID-19).
 13. La nascita del figlio o figlia di un familiare a cui l'Assicurato deve presenziare.
 14. La destinazione è dichiarata inagibile.
 15. Impossibilità da parte di una famiglia di ospitare l'Assicurato come pianificato nel corso del viaggio fuori dal paese di residenza a causa di una malattia, infortunio o decesso di un membro del nucleo familiare.
 16. Evacuazione obbligatoria disposta dalle Autorità competenti nella località di destinazione durante il viaggio.
 17. Guasto meccanico del veicolo dell'Assicurato o di quello del tuo compagno di viaggio durante il viaggio che non ne permette l'utilizzo in sicurezza.
 18. Furto del veicolo, dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio, che avrebbe dovuto essere utilizzato come mezzo di trasporto principale durante il viaggio.

<p>RITARDATO ARRIVO A DESTINAZIONE</p>	<p>La garanzia prevede il rimborso, fino a € 250, delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese di viaggio pagate in anticipo e non usufruite nonché le spese supplementari che sostieni nell'arco di 24 ore continuative per pasti, alloggio, addebiti telefonici e il trasporto pubblico locale. - spese di trasporto necessarie per raggiungere una crociera o un tour prenotati nella loro tappa successiva, in caso di ritardo che determina la tua mancata partenza. - spese di trasporto necessarie per raggiungere la destinazione o per tornare a casa se perdi il volo o il treno a causa di un ritardo del trasporto pubblico locale durante il tragitto per l'aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza; <p>se il viaggio, dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio, subisce un ritardo di almeno 4 ore per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ritardo del vettore; ✓ Sciopero indetto dopo l'acquisto della polizza; ✓ Quarantena durante il viaggio a causa dell'esposizione a malattia contagiosa non classificata come epidemia o pandemia o ✓ Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come il COVID-19) ✓ Calamità naturale; ✓ Furto o smarrimento dei documenti di viaggio; ✓ Dirottamento, a meno che non si tratti di un atto di terrorismo; ✓ Disordine civile, a meno che non raggiunga il livello di rischio politico; ✓ Incidente stradale; ✓ Un vettore nega l'imbarco all'assicurato o al suo compagno di viaggio in base al sospetto che siate affetti da una patologia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica, come il COVID-19).
<p>BAGAGLIO/ RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO</p>	<p>La garanzia prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore aereo o altro fornitore di viaggio, furto, danneggiamento del bagaglio personale durante il viaggio, l'indennizzo fino a € 1.000; ✓ in caso di ritardata consegna del bagaglio per una causa imputabile a un fornitore di servizi di viaggio durante il viaggio, il rimborso delle spese per gli acquisti di prima necessità sostenute fino alla consegna del bagaglio per un ritardo minimo di 12 ore, fino € 200. In assenza di ricevute il limite è di € 50.
<p>SPESE MEDICHE E ASSISTENZA IN VIAGGIO</p>	<p>AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.</p> <p>SPESE MEDICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino ad un capitale di € 300.000 per tutte le destinazioni; ✓ rimborso delle spese per cure odontoiatriche a seguito di infortunio, infezione dentale, perdita di un'otturazione o rottura di un dente avvenuti durante il viaggio che richiedano un trattamento urgente fino a € 300. <p>ASSISTENZA IN VIAGGIO</p> <p>In caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trasporto sanitario dal luogo dell'evento e fino al più vicino centro medico meglio attrezzato; ✓ Rientro sanitario a seguito di malattia o infortunio in viaggio. <p>Il team medico della Compagnia valuterà, in accordo con il medico curante, se le condizioni cliniche consentono il</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rientro sanitario; ✓ Viaggio di andata e ritorno di un familiare o di una persona designata in caso di ricovero in ospedale dell'Assicurato con prognosi di degenza superiore a 72 ore o nel caso in cui il viaggio di rientro costituisca un pericolo per la vita dell'Assicurato a causa delle sue condizioni mediche; la Compagnia inoltre provvederà al pagamento delle spese di soggiorno fino a € 50 per notte per un massimo di 7 notti; ✓ Rientro dei minori e delle persone a carico in caso di decesso durante il viaggio o di prognosi di ricovero superiore a 24 ore; ✓ Rientro della salma. La Compagnia organizzerà e prenderà a proprio carico le spese necessarie per il rientro della salma verso il luogo di sepoltura presso la residenza/domicilio o verso altro luogo di sepoltura indicato nel paese di domicilio; ✓ Ricerca e soccorso. La Compagnia rimborserà i costi di ricerca e soccorso effettuati dagli organismi preposti fino a € 1.500.

ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO	<p>La garanzia prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria che durante il viaggio fornisce all'Assicurato i riferimenti di un medico o di una struttura sanitaria in caso di necessità; ✓ Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero; ✓ Rifacimento documenti di viaggio in caso di smarrimento o furto; ✓ Interprete a disposizione in caso di necessità di natura medica; ✓ Anticipo di denaro se insorge la necessità di disporre di denaro extra per coprire spese impreviste; ✓ Reperimento di un legale in caso di necessità durante il viaggio; ✓ Invio di messaggi urgenti a casa.
 Che cosa NON è assicurato?	
ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP e dalle Esclusioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> * la garanzia non è valida se prima di annullare il viaggio un medico non ha certificato che le condizioni mediche dell'Assicurato siano tali da impedire la partecipazione al viaggio; * la garanzia non è valida se le condizioni mediche del familiare dell'Assicurato non in viaggio con lui non sono considerate di pericolo per la vita da parte di un medico o non sono tali da rendere necessario un suo ricovero ospedaliero; * la garanzia non è valida se la quarantena cui l'Assicurato o un suo compagno di viaggio sono sottoposti si applica a una parte o a tutta una popolazione, a un'area geografica, edificio o nave o aereo (inclusi l'ordine o la raccomandazione di confinamento domiciliare o altre restrizioni alla mobilità) o nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie; * la copertura non è valida se la comparizione in giudizio rientra nell'ambito delle mansioni professionali in qualità di avvocato, cancelliere, perito, funzionario delle forze dell'ordine o ogni altra posizione lavorativa che potrebbe richiedere la presenza ordinaria in un procedimento legale; * la copertura non è valida se il licenziamento o la sospensione dal lavoro sia imputabile alla responsabilità dell'Assicurato o del compagno di viaggio, se il contratto di lavoro è a tempo determinato o ha una durata inferiore a 12 mesi; * in caso di furto dei documenti, l'Assicurato o il compagno di viaggio devono dare la prova di aver fatto il possibile per il rifacimento dei documenti entro la data di partenza originariamente prevista. * La copertura non è valida se acquistata dopo che l'ordinanza ufficiale di evacuazione è stata emanata. * La copertura non è valida se acquistata dopo il 14 esimo giorno dall'acquisto del viaggio e se la separazione o il divorzio non sono avvenuti successivamente all'emissione della polizza ma comunque entro la data di partenza prevista.
RIENTRO A CASA, PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO E PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP e dalle Esclusioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La malattia o infortunio che colpiscono l'Assicurato o il suo compagno di viaggio non siano di gravità tale da richiedere l'interruzione del viaggio e non si sottopongono a un esame o visita medica prima di interrompere il viaggio; * La garanzia non è valida se l'Assicurato ha intrapreso il viaggio contro uno sconsiglio o limitazione emessi del governo o altra autorità pubblica competente nazionale o del luogo di destinazione; * La garanzia non è valida se le condizioni mediche del familiare dell'Assicurato non in viaggio con lui non sono considerate di pericolo per la vita da parte da un medico o tali da rendere necessario un ricovero ospedaliero * La garanzia non è valida se la quarantena cui l'Assicurato o un suo compagno di viaggio sono sottoposti si applica a una parte o a tutta una popolazione, a un'area geografica, edificio o nave o aereo (inclusi l'ordine o la raccomandazione di confinamento domiciliare o altre restrizioni alla mobilità) o nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie; * La copertura non è valida se la comparizione in giudizio rientra nell'ambito delle mansioni professionali in qualità di avvocato, cancelliere, perito, funzionario delle forze dell'ordine o ogni altra posizione lavorativa che potrebbe richiedere la presenza ordinaria in un procedimento legale.; * La copertura non è valida se l'assicurato o il suo compagno di viaggio non danno prova di aver fatto il possibile per il rifacimento dei documenti entro la data di partenza originariamente prevista. * La copertura non è valida se acquistata dopo che l'ordinanza ufficiale di evacuazione è stata emanata.
RITARDATO ARRIVO A DESTINAZIONE	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP e dalle Esclusioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> * la garanzia non è valida se il ritardo è inferiore a 4 ore.

<p>BAGAGLIO/ RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO</p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP e nelle Esclusioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> * la garanzia non opera se l'Assicurato non ha adottato tutte le misure necessarie per mantenere il bagaglio sicuro e integro, oppure per recuperarlo; * la garanzia non opera se entro 24 ore dalla scoperta dell'evento l'Assicurato non ha presentato denuncia presso le autorità competenti del luogo, e presentato rapporto al vettore o all'hotel o al Tour Operator; * la garanzia non opera per: <ol style="list-style-type: none"> 1. Automobili, motocicli, motori, aeromobili, natanti, ogni altro tipo di veicolo e relativi accessori e attrezzature; 2. Biciclette, sci e snowboard (tranne quando sono affidati a un vettore); 3. Apparecchi acustici, occhiali da vista e lenti a contatto; 4. Protesi e dispositivi ortopedici, protesi dentarie; 5. Materiali di consumo, medicinali, attrezzature/forniture mediche e beni deperibili; 6. Biglietti, passaporti, francobolli, atti e ogni altro documento; 7. Denaro, valuta, carte di credito, cambiali, strumenti negoziabili, travel cheques, titoli, lingotti e chiavi; 8. Tappeti; 9. Oggetti di antiquariato e oggetti d'arte; 10. Oggetti fragili; 11. Armi da fuoco e altre armi, comprese le munizioni; 12. Proprietà immateriali, compresi software e dati elettronici; 13. Strumenti utilizzati per lo svolgimento della propria attività professionale; 14. Beni non di tua proprietà; 15. Oggetti di alto valore rubati da un'auto, indipendentemente dal fatto che essa fosse chiusa a chiave o meno; 16. Animali, inclusi i resti di animali; 17. Il bagaglio se spedito, a meno che non sia affidato al vettore, contenuto all'interno o posto sopra un rimorchio per auto, incustodito in un veicolo a motore non chiuso a chiave, incustodito, visibile dall'esterno, in un veicolo a motore anche se il veicolo stesso è stato chiuso a chiave, 18. Bagaglio smarrito, dimenticato o perso mentre è sotto la custodia dell'Assicurato.
<p>SPESE MEDICHE E ASSISTENZA IN VIAGGIO</p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP e nelle Esclusioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La Compagnia non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute; * la Compagnia non può sostituirsi in nessun caso agli organismi ufficiali di soccorso; * il viaggio non deve essere intrapreso contro il parere medico, lo sconsiglio o le disposizioni di un governo o altra autorità pubblica del luogo di destinazione, di partenza o di tappa intermedia; * la Compagnia non provvederà al pagamento delle spese mediche sostenute successivamente alla scadenza della polizza; * la Compagnia non terrà a proprio carico le spese per cure o prestazioni non urgenti; * relativamente alle spese mediche con pagamento diretto, nel caso in cui la Compagnia non possa effettuare il pagamento diretto, le stesse non saranno rimborsate in mancanza di autorizzazione da parte della Centrale Operativa; * per la prestazione Trasporto sanitario dal luogo dell'evento e fino al più vicino centro medico meglio attrezzato il trasporto sanitario deve essere organizzato e gestito da personale medico autorizzato nei paesi in cui esercita la professione e il trasporto sanitario potrà essere effettuato previa disponibilità di fornitori qualificati; * per la prestazione Rientro sanitario a seguito di malattia o infortunio in viaggio il trasporto con l'utilizzo di servizi speciali potrà essere effettuato solo se ritenuto necessario per stato di salute dell'Assicurato; * per la prestazione Viaggio di andata e ritorno di un familiare o persona designata la Compagnia declina ogni responsabilità derivante dal trasporto effettuato da terzi non incaricati dalla Compagnia stessa; * per la prestazione Rientro dei minori e delle persone a carico la prestazione è erogata solo in caso di ricovero in ospedale o di decesso, sempreché non sia presente un altro familiare adulto in viaggio con l'Assicurato che sia in grado di prendersi cura dei minori o delle persone a carico.

<p> Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p>ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO</p>	<p>Oltre alle limitazioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dall'assicurazione le conseguenze derivanti da:</p> <p>! motivi professionali, salvo l'impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro o nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasferimento di residenza ad oltre 150 km a causa di trasferimento della sede lavorativa.</p> <p>La Compagnia effettuerà il rimborso nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata l'evento (artt. 1914 e 1915 Cod. Civ). Pertanto, se l'Assicurato annulla o modifica il viaggio successivamente al termine previsto, gli eventuali maggiori costi addebitati rimarranno a suo carico.</p>


RIENTRO A CASA, PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO E PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO	<p>! Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.</p>
RITARDATO ARRIVO A DESTINAZIONE	<p>Oltre alle limitazioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione:</p> <p>! Non saranno rimborsate le spese a carico del vettore o fornitore di servizi di viaggio.</p>
BAGAGLIO/ RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, la garanzia è operante con le seguenti limitazioni:</p> <p>! la Compagnia rimborserà, nel limite del massimale previsto, l'importo più basso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il costo di sostituzione del bagaglio smarrito, danneggiato o rubato al valore di mercato per un articolo uguale o simile, ridotto del 10% per ogni anno intero di utilizzo dalla data di acquisto originale e fino al massimo del 50%; - il costo di riparazione del bagaglio danneggiato. <p>! L'Assicurato dovrà fornire le ricevute in originale o altra prova di acquisto degli oggetti smarriti, danneggiati o rubati. In assenza di tale documentazione, la Compagnia indennizzerà fino al 50% del costo di sostituzione dell'oggetto smarrito, danneggiato o rubato con uno uguale o equipollente;</p> <p>! L'indennizzo massimo per tutti gli oggetti di alto valore è di € 500;</p> <p>! Il ritardo minimo previsto per l'attivazione della garanzia Ritardata consegna del bagaglio è di 12 ore (solo per il viaggio di andata);</p> <p>! La garanzia Ritardata consegna del bagaglio non è valida per il viaggio di ritorno.</p>
SPESE MEDICHE E ASSISTENZA IN VIAGGIO	<p>Oltre alle limitazioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, la Compagnia non prende in carico gli eventi e/o le spese per:</p> <p>SPESE MEDICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Chirurgia estetica elettiva o trattamenti di natura estetica; ! Esami di controllo annuali o di routine; ! Long term care, ovvero assistenza di lungo periodo erogata a seguito di perdita dell'autosufficienza; ! Terapie desensibilizzanti per pazienti allergici, a meno che la reazione allergica non costituisca un pericolo per la vita; ! Esami o trattamenti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di apparecchi acustici, protesi dentarie, occhiali e lenti a contatto; ! Fisioterapia, riabilitazione o cure palliative, fatto salvo quando necessarie per la stabilizzazione di una malattia o infortuni ! Trattamenti sperimentali; ! Qualsiasi altra prestazione medica o odontoiatrica non di urgenza. <p>ASSISTENZA IN VIAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ! In caso di emergenza o pericolo per la vita, l'Assicurato deve rivolgersi immediatamente agli organismi ufficiali di soccorso del luogo in cui si trova; ! La Compagnia non può sostituirsi in nessun caso agli organismi ufficiali di soccorso; ! La Compagnia opera in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore nel luogo di destinazione, di partenza o nelle tappe intermedie. L'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali; ! Qualora l'Assicurato proceda direttamente e senza la preventiva autorizzazione, la Compagnia provvederà al rimborso nel limite dell'importo che avrebbe sostenuto in caso di organizzazione da parte sua. La Compagnia declina, inoltre, ogni responsabilità derivante dal trasporto effettuato da terzi non incaricati dalla Compagnia stessa; ! Se l'Assicurato disattende le indicazioni fornite dal team di assistenza medica incaricato alla gestione del caso, la Compagnia si intenderà sollevata da ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalle sue azioni e si riserverà il diritto di sospendere l'assistenza.
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO	<p>! Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.</p>





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	Denuncia di sinistro ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO
---------------------------------------	---


	<p>Al verificarsi dell'evento assicurato, l'Assicurato, o chi in sua vece, deve annullare immediatamente i servizi prenotati direttamente con il fornitore e dare avviso scritto alla Compagnia fornendo la documentazione completa.</p> <p>Le Garanzie di Assistenza previste in polizza sono prestate dalla Centrale Operativa di competenza, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, da contattare attraverso i numeri telefonici indicati in polizza.</p> <p>La Richiesta di Rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute dovrà essere inoltrata agli indirizzi della Centrale di competenza indicati in polizza, specificando: nome, cognome e codice fiscale; numero di polizza; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato.</p> <p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via internet (sul sito www.allianz-protection.com) - via posta (all'indirizzo qui sotto indicato) <p>I documenti in originale devono essere inviati a AWP P&C S. A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479 Via Cordusio 4 – 20123 MILANO</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'Assicurato da enti/ strutture/ società/professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
<p>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p>
<p>OBBLIGHI DELL'IMPRESA</p>	<p>L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>PREMIO</p>	<p>Le seguenti informazioni sono del tutto analoghe a quanto riportato nel DIP riguardo al premio: l'Assicurato deve pagare il premio al momento della sottoscrizione dell'assicurazione di viaggio con il mezzo di pagamento accettato al momento dell'acquisto.</p>
<p>RIMBORSO</p>	<p>Non è previsto il rimborso del premio.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
<p>DURATA</p>	<p>La garanzia Annullamento o Modifica del viaggio del viaggio decorre dalla stipulazione dell'assicurazione fino alla data di partenza contrattualmente prevista.</p> <p>Le altre garanzie decorrono dalla data di partenza del viaggio e terminano alla data di rientro del viaggio. L'assicurazione non copre viaggi di durata superiore a 90 giorni consecutivi.</p>
<p>SOSPENSIONE</p>	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
A tutti coloro che acquistano un viaggio con Air France.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 40% del premio assicurativo, ovvero al netto delle imposte di assicurazione.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	<p>I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo PEC reclami.awp-pc@legalmail.it • E-mail alla casella quality_reclami@allianz.com • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.</p>
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La negoziazione assistita non è obbligatoria.</p>
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA **NON** DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE **NON** POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.